

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cass. Civ. 10052/2006) in tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (né prevedibili dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che non possono esser invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'amministrazione medesima. Ne consegue che con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante è all'uopo che tale emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto prima dell'affidamento a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera progettata. Vieppiù, in capo all'amministrazione, creditrice dell'opus, si configura un dovere - discendente dall'espresso riferimento di cui all'art. 1206 cod. civ. , e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore medesimo e necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui preordinato il rapporto obbligatorio. Analogo dovere di cooperazione nell'adempimento, ha ovviamente anche l'appaltatore.